



## **COMUNE DI SCHIVENOGLIA**

### **Provincia di Mantova**

# **REGOLAMENTO COMUNALE SULL'IMPIEGO DEI FANGHI DI DEPURAZIONE, DEI GESSI DI DEFECAZIONE, E DEL DIGESTATO DA FRAZIONE ORGANICA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI SUI SUOLI DEL TERRITORIO COMUNALE**

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 35 DEL 28/08/2020

## **INDICE**

- Art. 1 Premessa e definizioni
- Art. 2 Finalità
- Art. 3 Norme Generali
- Art. 4 Controlli
- Art. 5 Modalità di utilizzazione e distribuzione
- Art. 6 Divieto di accumulo temporaneo
- Art. 7 Norme transitorie
- Art. 8 Ordinanze - Prescrizioni - Sanzioni

### **Art. 1 Premessa e definizioni**

I fertilizzanti sono mezzi tecnici, utilizzati in agricoltura e giardinaggio, che permettono di creare, ricostituire, conservare o aumentare la fertilità del terreno. Secondo il tipo di miglioramento che conferiscono al suolo, i fertilizzanti si distinguono come:

*Concimi*, in quanto arricchiscono il terreno in uno o più elementi nutritivi.

*Ammendanti*, che migliorano le proprietà fisiche del terreno modificandone la struttura e/o la tessitura (fra questi sono compresi i fanghi di depurazione trattati a norma di legge prima dello spandimento).

*Correttivi*, che modificano la reazione dei terreni anomali spostando il pH verso la neutralità (fra questi sono compresi i gessi di defecazione trattati a norma di legge prima dello spandimento).

Vengono utilizzate come fertilizzanti anche sostanze derivate da rifiuti (nello specifico i **gessi di defecazione**, inseriti nell'elenco dei fertilizzanti) e sostanze ancora classificate come rifiuto (nello specifico i **fanghi di depurazione** e i **digestati da frazione organica dei rifiuti solidi urbani**, tal quali) previo ottenimento di autorizzazione da parte della Provincia.

Il presente Regolamento si propone di dettare, all'interno del territorio comunale, norme che mettano in condizione il Comune di verificare che lo spandimento delle sostanze citate nel comma precedente sia condotto correttamente, sia dal punto di vista agronomico che ambientale.

Si precisano perciò le modalità di **utilizzo agronomico da parte delle aziende del territorio comunale dei gessi di defecazione, dei fanghi di depurazione e del digestato da frazione organica dei rifiuti solidi urbani, fatto salvo per le ultime due categorie, classificate rifiuto, l'ottenimento della prevista autorizzazione provinciale al recupero mediante spandimento ai fini agronomici.**

**Sono pertanto esclusi i prodotti derivanti da attività agricola e zootecnica o dalla loro trasformazione industriale, quali ad esempio effluenti da allevamento, già normati dalla normativa nazionale e regionale vigente, e il digestato in uscita dagli impianti di biogas presenti sul territorio comunale che utilizzano esclusivamente effluenti da allevamento e prodotti provenienti dalle attività agricole.**

## **Art. 2 Finalità**

Ferma restando la disciplina nazionale e regionale in materia, i **fanghi di depurazione, i gessi di defecazione, e i digestati da frazione organica dei rifiuti solidi urbani** devono essere utilizzati salvaguardando l'ambiente e i terreni agricoli, valutandone la reale necessità di impiego, visto che, essendo derivati da lavorazioni industriali e dal ciclo di smaltimento dei rifiuti, possono contenere sostanze pericolose.

L'utilizzazione agronomica dei prodotti ad azione fertilizzante, sia di origine organica che chimica, non può essere causa di impaludamento dei suoli, ruscellamento nei fossi e nei canali e il loro utilizzo non deve essere causa di noie e molestie ai residenti limitrofi alle zone agricole per odori e/o proliferazione d'insetti.

### **Art. 3 Norme Generali**

**L'intera Superficie Agraria Utile del territorio comunale è stata individuata come non vulnerabile/vulnerabile dai nitrati di fonte agricola (DGR 3297/2006) dalla Regione Lombardia.**

Per gli effetti della **Direttiva Nitrati 676/91/CE**, si stabilisce che l'impiego dei **fanghi di depurazione, dei gessi di defecazione, e dei digestati da digestione anaerobica della frazione organica dei rifiuti solidi urbani**, è subordinato alla presentazione al Comune di uno studio pedo-agronomico che valuti la reale necessità di utilizzo di tali prodotti, integrando l'apporto di azoto da queste matrici nel bilancio azotato dell'azienda oggetto di spandimento.

Si ricorda che la **Direttiva Nitrati 676/91/CE** regola la prevenzione e la riduzione dall'inquinamento delle acque superficiali e profonde derivanti dall'attività agricola e che conseguentemente al suolo **potrà essere apportato un quantitativo di azoto non superiore a quanto stabilito dalle norme regionali**, comprensivo di tutte le distribuzioni di sostanze contenenti tale elemento.

### **Contenuti dello studio pedo-agronomico da presentare preventivamente al Comune:**

- a) **indagine pedo-agronomica dei suoli** a firma di un agronomo, perito agrario o agrotecnico, iscritti all'albo professionale, in cui **sia valutata, con analisi chimico/fisiche, la reale necessità di utilizzo sul suolo dei fanghi di depurazione, dei gessi di defecazione, e dei digestati da frazione organica dei rifiuti solidi urbani.**
- b) La valutazione dovrà prevedere **analisi ante e post impiego** avendo cura di **valutare l'accumulo delle sostanze applicate al suolo e l'asportazione da parte delle colture;**
- c) **colture praticate e loro estensione** avendo cura di indicare anche l'incolto;
- d) **superficie dei suoli utilizzata e relativo titolo di possesso** (proprietà, affitto, concessione d'uso, altro);
- e) **quantità e qualità delle sostanze** che si intendono distribuire acquistate o acquisite ad altro titolo;
- f) modalità e tempi di utilizzazione in relazione alle aree omogenee, alle colture, al suolo, ai mezzi di distribuzione;
- g) **referto analitico delle sostanze** utilizzate, redatto da **laboratorio accreditato in data non anteriore a 50 gg dall'utilizzo programmato;**

- h) individuazione planimetrica - su CTR 1:10.000 - dei suoli interessati dallo spandimento, indicando dettagliatamente i mappali interessati.
- i) rispetto delle dosi massime di azoto come stabilito dalla D.G.R. Lombardia n. X/5171 e s.m.i. per le **zone Vulnerabili ai Nitrati** e dalla D.G.R. Lombardia n. X 5418 e s.m.i. per le **zone Non Vulnerabili ai Nitrati**;
- j) lo studio pedo-agronomico deve tenere conto degli apporti di inquinanti e metalli pesanti nel terreno, in modo da assicurare che i valori limite, non siano superati a seguito dell'utilizzo del correttivo come stabilito dalla legislazione vigente. A tale proposito si rimanda alla Tabella 6.1 della D.G.R. Lombardia n. X/2031 del 01.07.2014 e s.m.i.;
- k) atto di consenso all'utilizzo agronomico da parte del proprietario e dell'eventuale affittuario del terreno, con il quale essi si assumono la corresponsabilità del rispetto delle condizioni di utilizzo dei **fanghi di depurazione, dei gessi di defecazione, e dei digestati da frazione organica dei rifiuti solidi urbani**, stabilite nello studio pedo-agronomico, nel piano di concimazione annuale e nel presente regolamento.

Dovrà essere redatto annualmente un piano di concimazione, comprendente gli apporti di nutrienti da concimi tradizionali e da altre sostanze utilizzate, in base al programma di coltivazione aziendale, da inviare per conoscenza al Comune.

#### **Art. 4 Controlli**

Il Comune intende esercitare un approfondito controllo sulle operazioni di spandimento in agricoltura dei **fanghi di depurazione, dei gessi di defecazione, e dei digestati da frazione organica dei rifiuti solidi urbani**. A tale scopo, la loro applicazione ai suoli del territorio comunale è soggetta ai seguenti obblighi:

- Date le caratteristiche dei suoli del Basso Mantovano, tutti i terreni facenti parte del territorio comunale, inseriti in un provvedimento di autorizzazione allo spandimento in agricoltura di rifiuti ammessi a recupero agronomico, devono essere sottoposti a campionamento per la successiva ricerca dei metalli indicati nell'Allegato IA del Decreto Legislativo n.99/1992.
- I campionamenti devono essere effettuati secondo le norme tecniche previste per le analisi dei suoli. Di ciascuna operazione di campionamento deve essere data comunicazione con almeno 72 ore di anticipo al comune, in modo da permettere allo stesso di assistere con propri rappresentanti. A campionamento eseguito un'aliquota del campione da sottoporre ad analisi deve essere rilasciata al comune che potrà procedere a contro-analisi di verifica.
- Di ciascuna operazione di spandimento deve essere data comunicazione con almeno 72 ore di anticipo al comune, al fine di permettere allo stesso di verificare le corrette modalità di distribuzione, e la rispondenza dei quantitativi somministrati alle condizioni dell'autorizzazione rilasciata dalla Provincia, nonché alle indicazioni dello studio pedo-agronomico e del piano di concimazione.

- Le comunicazioni di cui ai punti precedenti devono essere inviate al comune via Posta Elettronica Certificata.

### **Art. 5 Modalità di utilizzazione e distribuzione**

La distribuzione dei **materiali organici palabili**, letame, pollina, compost, ecc. deve avvenire solo con **spandiletame, cioè con sistemi che garantiscano una distribuzione agronomica sul campo omogenea.**

**È vietato l'utilizzo di ruspe o altri sistemi che non garantiscano l'uniformità di distribuzione.**

La distribuzione di **prodotti non palabili** deve avvenire con mezzi quali **carri botte, manichette** con interratori, ecc. e comunque con **sistemi rasoterra, con interratori o facendo seguire la lavorazione alla distribuzione** al fine di evitare esalazioni o odori molesti nell'ambiente.

**A** - Le tecniche di distribuzione devono inoltre assicurare:

- a) il contenimento della formazione e diffusione, per deriva, di polveri, odori, aerosol verso aree non interessate da attività agricola, compresa le abitazioni isolate e le vie pubbliche di traffico veicolare in modo tale da minimizzare l'insorgenza di odori molesti e/o problemi igienico sanitari e molestie olfattive;
- b) **misure idonee ad evitare la proliferazione di insetti;**
- c) l'uniformità di applicazioni dei prodotti utilizzati;
- d) la prevenzione dalla percolazione nei corpi idrici sotterranei e superficiali;
- e) **la distribuzione sul suolo deve avvenire entro le 3 ore dal deposito in campo (D.G.R. 6/6/2016 n. X/5269, punto 3)** seguito dall'interramento entro lo stesso tempo.
- f) il conferimento del cumulo non può avvenire dopo le 17.00 (**D.G.R. 6/6/2016 n. X/5269, punto 3**);
- g) il conferimento non può avvenire la domenica e nei giorni festivi;
- h) il cumulo non deve superare i 90 mc (**D.G.R. 6/6/2016 n. X/5269, punto 2**) e deve essere realizzato a livello del piano di campagna;
- i) le tempistiche di distribuzione rispettano i periodi di divieto invernale resi obbligatori dalla normativa nitrati e fissati con provvedimenti della Direzione Generale Agricoltura (**D.G.R. 6/6/2016 n. X/5269, punto 5**);
- j) il conferimento e la distribuzione dei **fanghi di depurazione, i gessi di defecazione, e i digestati da frazione organica dei rifiuti solidi urbani** avverranno secondo le stesse modalità previste per la direttiva nitrati e cioè previa presentazione al Comune delle giornate ed orari in cui si prevede il conferimento e spandimento dei prodotti utilizzati con indicazione dei relativi mappali direttamente interessati.

**B** - **L'utilizzo dei fanghi di depurazione, dei gessi di defecazione, nonché dei digestati da frazione organica dei rifiuti solidi urbani, è vietato:**

- a) a una **distanza inferiore a 5 m di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali individuati come non significativi** dal Programma di Tutela e Uso delle Acque, approvato con d.g.r.VIII<sup>^</sup>/2244 del 29 marzo 2006 e s.m. e i.;
- b) a una **distanza inferiore a 10 m dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali significativi**;
- c) a una distanza inferiore a **25 m dall'inizio dell'arenile per le acque lacuali**, nonché dai corpi idrici ricadenti nelle **zone umide** individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971.
- d) nella stagione autunno – invernale, di norma dal **1 Dicembre a fine Gennaio**; lo spandimento e l'accumulo sono comunque vietati negli stessi periodi definiti dalla normativa regionale per il letame.
- e) nei giorni di pioggia e nei giorni immediatamente successivi al fine di garantire la non percolazione in falda e il non costipamento del terreno;
- f) in tutte le **situazioni in cui l'autorità competente provvede ad emettere specifici provvedimenti di divieto o di prescrizione in ordine alla prevenzione di malattie infettive, infestive e diffuse per gli animali, per l'uomo e per la difesa dei corpi idrici**;
- g) a una **distanza inferiore a 500 metri da area residenziale** (agglomerato abitato come definito dal codice della strada, limite esterno);
- h) a una **distanza inferiore a 200 metri da case sparse**.

**Per la misura della distanza di cui al precedente punto g) si prenderà quella minima tra la perimetrazione del centro abitato approvata dal Comune e lo spandimento effettuato, mentre la distanza per il precedente punto h) sarà presa dal punto più vicino della casa (intesa come corpo di fabbrica ad uso residenziale ed effettivamente abitato così come risultante dai registri comunali) più prossima allo spandimento eseguito. Nel computo della distanza si potrà tollerare un errore di 5 mt. dato dalla scala cartografica.**

## **Art. 6 Divieto di accumulo temporaneo**

Considerate le caratteristiche delle sostanze disciplinate dal presente regolamento, in grado di causare intense molestie olfattive nei confronti delle persone, è vietato l'accumulo temporaneo anche nei luoghi di spandimento. Il fertilizzante deve essere scaricato dai mezzi provenienti dai siti di produzione e immediatamente sparso e interrato.

## **Art. 7 Norme transitorie**

Relativamente alle autorizzazioni già rilasciate dalla Provincia al momento dell'approvazione del presente regolamento, dovrà essere presentata al Comune la seguente documentazione:

1. Copia della domanda presentata alla Provincia per il rilascio dell'autorizzazione, completa degli allegati, almeno per la parte riguardante i

terreni ricadenti nel territorio comunale. In particolare dovranno essere esibiti i certificati di analisi dei terreni.

2. Copia dell'autorizzazione rilasciata con gli allegati riferiti al Comune.
3. La documentazione dovrà essere integrata, qualora ne fosse priva, dei seguenti elementi:
  - Studio pedo-agronomico e piano di concimazione annuale redatti secondo quanto previsto all'articolo 3.
4. Vigè in ogni caso l'obbligo di comunicazione delle operazioni di spandimento, con le modalità previste all'art. 4.

Nel caso vengano apportate variazioni ai terreni assoggettati a spandimento, con aggiunta di nuovi, dovrà essere seguita integralmente la normale procedura del presente regolamento, con particolare riferimento a campionamento ed analisi dei suoli.

### **Art. 8 Ordinanze - Prescrizioni - Sanzioni**

Nel caso in cui non venga rispettato quanto previsto dal presente Regolamento il Responsabile del Servizio incaricato ordina il divieto di impiego dei fanghi di depurazione, dei gessi di defecazione, e dei digestati da frazione organica dei rifiuti solidi urbani, per motivi igienico-sanitari e di tutela ambientale.

In caso di mancato rispetto di quanto previsto dal presente regolamento si applicheranno le seguenti sanzioni:

1. mancata presentazione dello studio pedo-agronomico e del piano di concimazione di cui agli articoli 3, punti a) e i), e 5: sanzione pecuniaria da 500 a 3.000 €;
2. presentazione dello studio pedo-agronomico non conforme a quanto previsto all'articolo 3 punto a): sanzione pecuniaria da 250 a 1.500 €;
3. mancato rispetto delle indicazioni dello studio pedo-agronomico: sanzione pecuniaria da 500 a 3.000 €;
4. mancato rispetto di quanto previsto al comma 2 dell'art. 5: sanzione pecuniaria da 250 a 1.500 €, con obbligo di ripristino stato se del caso;
5. mancato rispetto di tutti i punti dell'articolo 5 punto A: sanzione pecuniaria da 500 a 3.000 €;
6. mancato rispetto di tutti i punti dell'articolo 5 punto B: sanzione pecuniaria da 500 a 3.000 €;
7. mancato rispetto dell'articolo 6: sanzione pecuniaria da 500 a 3.000 €;
8. mancata presentazione del piano di concimazione annuale: sanzione pecuniaria da 500 a 3.000 €.

**Si ricorda che il mancato rispetto, per eccesso, dei quantitativi previsti dallo studio pedo-agronomico e dal piano di concimazione annuale, per sostanze che rivestano la qualifica di rifiuto, ancorché in presenza di provvedimento di autorizzazione allo spandimento, può configurare**

**l'abbandono di rifiuti, con tutte le relative conseguenze di carattere amministrativo e penale, a carico sia del produttore del rifiuto che dei proprietari e dei conduttori del fondo agricolo interessato.**

Sono comunque fatte salve le ulteriori sanzioni pecuniarie e/o accessorie applicabili e cumulabili.

**Al momento della stesura del presente regolamento sono in vigore:**

1. **Direttiva Nitrati 676/91/CE** che regola la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento delle acque superficiali e profonde derivanti dall'attività agricola;
2. **D.Lgs. 27 gennaio 1992 n.99**: "Attuazione della Direttiva 86/278/CEE, concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzo dei fanghi di depurazione in agricoltura" e s.m.i.
3. **D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152**: "Norme in materia ambientale" e s.m.i.
4. **D. Lgs. 29 aprile 2010 n.75**: " riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'art.13 della Legge 7 luglio 2009, n.88" e s.m.i.
5. **D.M. 25.02.2016**: "Utilizzazione agronomica effluenti allevamento e acque reflue" del 19 aprile 2016, che abroga e sostituisce il D.M. 7 aprile 2006: "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all'articolo 38 del D. Lgs. 11 maggio 1999 n.152.
6. **D.G.R. Lombardia n.X/2031 del 1 luglio 2014 e relativi allegati**: "Disposizioni regionali per il trattamento e l'utilizzo, a beneficio dell'agricoltura, dei fanghi di depurazione delle acque reflue di impianti civili ed industriali, in attuazione dell'art.8, comma 8, della legge regionale 12 luglio 2007 n.12. Conseguente integrazione del punto 7.4.2 comma 6, n.2, della D.G.R. 18 aprile 2012 n.IX/3298, riguardante le linee guida regionali per l'autorizzazione degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili (a seguito di parere della Commissione Consiliare, di concerto con l'Assessore Fava" e s.m.i.
7. **D.G.R. Lombardia n.X/5171 del 16 maggio 2016 e relativo allegato A**: "Approvazione del programma d'azione regionale per la protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole nelle zone vulnerabili ai sensi della direttiva nitrati 91/676/CEE" e s.m.i.
8. **D.G.R. Lombardia n.X/5418 del 18 luglio 2016 e relativo allegato A**: "Guida per la protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole nelle zone non vulnerabili, ai sensi della direttiva nitrati 91/676/CEE" e s.m.i.
9. **Decreto n.5403 del 10 giugno 2016**, atto identificativo n.330, Direzione Generale Agricoltura - Oggetto: Approvazione delle disposizioni attuative per l'adesione alla deroga concessa dalla Commissione Europea, ai sensi della Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole nel periodo 2016-2019, che sostituisce la D.G.R. 22 dicembre 2011 - n. IX/2739 "Deroga Nitrati a 250 kg/ha di azoto".